

RG 74971/2014

Sentenza/Decreto N. 7396/2015

Il Tribunale di Milano

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

dr.ssa Caterina Macchi	presidente
dr.ssa Francesca Mammone	giudice rel.
dr.ssa Irene Lupo	giudice

nella causa civile di opposizione allo stato passivo iscritta al n. 74971/2014 R.G., letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, sentito il giudice relatore, ha pronunciato il seguente

DECRETO

In data 14.7.2014 Regione Lombardia chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento S Costruzioni s.r.l. per l'importo di €1.834,09, importo dovuto per tassa automobilistica non pagata e relative sanzioni, chiedendo il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2752, c. 3, c.c. o, in subordine, ex art. 2758, c. 1, c.c. sui veicoli in relazione ai quali era sorto il tributo de quo.

In data 10.11.2014 il giudice delegato ammetteva al passivo Regione Lombardia per il minor importo di €1.474,19, recependo integralmente la proposta del curatore, del seguente tenore: *"si propone l'esclusione degli importi richiesti per l'anno 2009, essendo già maturata la prescrizione triennale (senza che la curatela abbia evidenza dell'eventuale interruzione). Per quanto attiene al saldo residuo se ne propone l'ammissione al chirografo in quanto: il privilegio generale di cui all'art. 2752, comma 4 (grado 20) non fa menzione delle imposte regionali; il privilegio speciale di cui all'art. 2758 non si applica, poiché non si tratta di tributo indiretto dello Stato. Al riguardo si osserva inoltre, solo per completezza, che trattandosi di privilegio speciale, esso troverebbe applicazione solo con riferimento al veicolo targato poiché gli altri veicoli non sono stati rinvenuti"*.

Con ricorso ex art. 98, c. 2, l.f. depositato il 9 dicembre 2014 Regione Lombardia proponeva opposizione allo stato passivo, insistendo anzitutto per il riconoscimento degli ulteriori importi richiesti per l'anno 2009, essendosi verificata l'interruzione della prescrizione a seguito della notifica degli atti di accertamento a S Costruzioni nel novembre 2012, e chiedendo sull'intero importo di €1.834,09 il riconoscimento del privilegio, oltre che degli interessi maturati dalla data di decorrenza dei singoli crediti.

A sostegno della propria pretesa l'opponente argomentava che le norme sui privilegi sono soggette ad interpretazione estensiva (Cass. SU n.11930/2010) e che pertanto, pur in mancanza di testuale

menzione nella norma, il privilegio ex art. 2752, c. 3, c.c. include anche i tributi regionali, tra i quali la tassa di possesso veicoli a far data dal 1 gennaio 1999 (cfr. art. 23, c.1, d.lgs. n.504/1992).

La ricorrente richiamava inoltre un precedente di legittimità che ha riconosciuto il privilegio ex art. 2752, c. 3, c.c. anche alla tassa automobilistica provinciale (Cass. n.13301/2012).

Il curatore non si costituiva in giudizio, comparendo però all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione.

La causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.

Venendo quindi all'esame del merito, va detto che l'opponente ha provato, in relazione agli importi relativi all'anno 2009 pari ad €359,90 l'avvenuta interruzione della prescrizione.

Dai documenti prodotti emerge infatti che gli atti di accertamento dei tributi e delle relative sanzioni sono stati notificati a S Costruzioni in data 21 novembre 2012 (doc.1), come del resto confermato dallo stesso curatore all'udienza del 5 maggio 2015.

Ne consegue, sotto tale profilo, l'accoglimento dell'opposizione.

Va invece respinta la domanda di riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2752, c. 3, cc.

La norma, testualmente, riconosce rango privilegiato ai crediti per *“le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”*.

Al riguardo ed a seguito dell'intervento chiarificatore del giudice di legittimità, che ha ribadito l'ammissibilità della sua interpretazione estensiva in ragione della causa del credito, può ritenersi pacifico che il richiamo alla finanza locale debba essere inteso non solo con riferimento ai tributi locali previsti dal RD 1175/1931 –ai quali, in parte, il legislatore sicuramente si riferiva al momento dell'emanazione della norma- bensì a qualsivoglia atto astrattamente generatore dell'imposizione (cfr. Cass., SU, n. 11930/2010).

Le condizioni che tuttavia l'art. 2752, c. 3, c.c. richiede ai fini del riconoscimento del privilegio consistono in un criterio oggettivo -il credito deve essere di natura tributaria diretta- ed in un requisito soggettivo: il tributo deve essere imposto dallo Stato o dagli enti locali, specificamente indicati in Comuni e Province.

Secondo l'opponente, che invoca le argomentazioni già svolte dalla giurisprudenza di legittimità relativamente al richiamo –ritenuto puramente storico e non più attuale- alla finanza locale, tale previsione non precluderebbe il riconoscimento del privilegio anche ai tributi regionali per il semplice fatto che le Regioni siano state istituite in epoca successiva a quella dell'emanazione della norma.

L'assunto non convince.

Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite più volte citate, l'interpretazione estensiva è possibile *“non solo nei limiti consentiti dalla massima espansione della portata semantica dell'espressione legislativa, ma anche quando l'estensione della norma a un caso non compreso nella lettera legislativa sia giustificata da un giudizio di meritevolezza (...) fondato sulla ratio legis”* e perciò avendo riguardo alla causa del credito che, nel caso di specie, è quella di garantire il recupero di quei tributi che sono finalizzati ad assicurare all'ente locale le provviste per il compimento dei propri fini istituzionali (cfr. Cass. 2320/2012).

Proprio con riferimento a tali indicazioni, stima il collegio che il richiamo puntuale ed espresso ai tributi comunali e provinciali contenuto all'art. 2752, c. 3, c.c. precluda un'interpretazione estensiva basata sulla massima portata semantica del dato letterale.

Quanto poi al "giudizio di meritevolezza fondato sulla ratio legis", ritiene il tribunale che l'intenzione del legislatore, valutata anche alla luce delle più recenti modifiche della norma, sembra essere orientata nel senso di non includere in via generale i tributi regionali nella portata applicativa dell'art. 2752 c.c.,

Infatti, con l'art. 13, c. 13, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella l. 214/2011, il legislatore, sulla scorta delle Sezioni Unite del 2010, ha stabilito che il riferimento alla *“legge per la finanza locale”* deve intendersi effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali, ed ha pertanto tenuto fermo il richiamo a questi soli enti locali. Inoltre, con l'art. 23, c. 37, d.l. 98/2011, convertito con modificazioni nella l. 111/2011, ha previsto al c. 1 dell'art. 2752 il riconoscimento del privilegio anche alle imposte e sanzioni regionali, limitatamente però a quelle sulle attività produttive ed alla imposta locale sui redditi.

Detti interventi portano ad escludere la possibilità di riconoscere in via generale il privilegio ex art. 2752, c. 3, c.c. per imposte regionali diverse da quelle espressamente previste: infatti, non pare sussistere alcun dubbio circa il fatto che il legislatore, anche successivamente alla nascita delle Regioni, abbia inteso limitare la portata applicativa della norma ai soli Comuni e Province, tant'è che, allorché ha introdotto il privilegio per i tributi regionali, lo ha fatto espressamente e solo per alcuni di essi, peraltro parificandoli a quelli dello Stato e non in via subordinata, come dispone il comma 3 di cui l'opponente ha chiesto l'applicazione.

Di conseguenza, né mediante un'interpretazione in via estensiva -non ipotizzabile, dato il preciso riferimento a Comuni e Province del comma 3-, né sulla base di un giudizio di meritevolezza – fondato sulla ratio legis ed incompatibile con gli interventi normativi suddetti- è possibile pervenire a riconoscere alla tassa automobilistica regionale il rango privilegiato ai sensi dell'art. 2752, c. 3, c.c..

Tale conclusione non è smentita dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'opponente (Cass. 13301/2012), giacché quella pronuncia ha riconosciuto il privilegio alla tassa automobilistica della Provincia Autonoma di Trento: è infatti pacifico che, in tal caso, la tassa automobilistica è disciplinata con legge provinciale, ed è pertanto tributo riferito alla Provincia. Il giudice di legittimità, dunque, si è limitato ad applicare i criteri già previsti all'art. 2752, c. 3, c.c., ma non ha in alcun modo riconosciuto, in via generale, rango privilegiato alla tassa automobilistica.

Peraltro, non può neppure riconoscersi il privilegio ex art. 2758 c.c., poiché tale norma prevede il privilegio speciale per i soli tributi indiretti dello Stato, mentre, come si è visto, la tassa automobilistica è tributo regionale e diretto.

Il tenore della decisione che vede accolta l'opposizione solo in parte ed in forza di documenti prodotti solo nel presente giudizio e la contumacia del fallimento rendono irripetibili le spese di lite.

PQM

Il tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, ogni diversa istanza disattesa, ammette Regione Lombardia al passivo del fallimento S Costruzioni s.r.l. per l'ulteriore importo di €359,90 in via chirografaria.

Dispone che il curatore provveda alla conseguente modifica dello stato passivo con l'annotazione del credito ammesso e che copia del presente verbale sia allegata, a cura e spese dell'istante, al fascicolo fallimentare.


Manda alla cancelleria per l'allegazione del fascicolo di parte a quello fallimentare.

Spese irripetibili.

Così deciso in Milano, il 14 maggio 2015

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De Lauretis



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De Lauretis